

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ROMAGNOLI CARETTONI Tullia**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1965

#### Validità del titolo di maestra giardiniera ai fini dell'insegnamento nelle scuole materne o del grado preparativo comunque denominate

ONOREVOLI SENATORI. — La validità del titolo di Maestra giardiniera ai fini dell'insegnamento nelle Scuole materne o del grado preparativo comunque denominate dovrebbe essere cosa ovvia, nè richiedere una specifica norma legislativa.

Numerosi provveditori agli studi hanno infatti — quando richiesti dai Comuni interessati — espresso parere favorevole a questa logica interpretazione delle norme esistenti in materia, mentre i Comuni che gestiscono scuole di questo tipo (fra i quali, ad esempio, i comuni di Roma e di Ferrara), chiedendo o meno il parere dei provveditori, hanno sempre ammesso ai loro concorsi le Maestre giardiniere.

Siccome, tuttavia, sono sorti ultimamente dubbi da parte del Ministero su questa validità, è necessario toglierli una volta per sempre con una precisa disposizione di legge.

Vero è che l'articolo 39 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, menziona soltanto, come titolo richiesto al personale insegnante nelle scuole materne, quello di « abilitazione all'insegnamento del grado preparativo » che, come è noto, si consegue nelle poche Scuole magistrali statali e nelle moltissime Scuole magistrali private, ma ba-

sterà confrontare i due titoli in questione, quello di Maestra giardiniera e quello di Maestra del grado preparatorio, per rendersi conto che il primo non solo è equipollente al secondo, ma caso mai, dovrebbe costituire titolo preferenziale.

Mentre infatti le Maestre del grado preparatorio conseguono il loro titolo dopo soli tre anni di Scuola magistrale, le maestre giardiniere lo conseguono mediante un esame di abilitazione specifico quando già sono in possesso dell'abilitazione magistrale rilasciata dagli Istituti magistrali, i cui corsi, come è noto, sono di quattro anni e danno una preparazione sia specifica che generale ovviamente superiore. Calcolando che la preparazione all'esame di abilitazione per Maestra giardiniera richiede almeno un anno di ulteriori studi specializzati dopo la abilitazione magistrale, si può concludere su questo punto che le Maestre giardiniere possiedono un titolo che richiede ben due anni di studi in più rispetto a quello rilasciato dalla Scuola magistrale che è immediatamente abilitante.

Nè è possibile sostenere che si tratti di titoli di diversa natura, perchè i Giardini di infanzia annessi agli Istituti magistrali, che hanno come insegnanti le Maestre giardi-

niere, sono appunto Scuole del grado preparatorio, le cui denominazioni sono tuttora estremamente varie: Giardini d'infanzia, Case dei bambini, Asili infantili, Scuole materne, ma tutte, con vari metodi, provvedono ad un unico compito: quello dell'educazione dei bambini fra i 3 e i 6 anni.

Ci sarebbe, caso mai, da osservare che, in attesa della legge che istituisca e regoli per tutti questo grado della pubblica istruzione, i Giardini d'infanzia annessi agli Istituti magistrali sono le uniche Scuole materne, o del grado preparatorio o comunque le si chiami, *statali*, ed è quindi curioso che si pretenda da parte di qualcuno di escludere coloro che possono insegnare in queste scuole dello Stato dalla possibilità di insegnare in analoghe istituzioni, benemerite fin che si vuole, ma non statali.

Del resto, lo stesso Ministero della pubblica istruzione (allora chiamato dell'Educazione nazionale) in sede di applicazione del testo unico sopracitato, emanò la circolare n. 7609 dell'11 agosto 1928, con la quale elencava espressamente il titolo di « Maestra giardiniera dei giardini d'infanzia istituiti presso gli Istituti magistrali » fra quelli che « dovevano ritenersi validi agli effetti della ammissione ai concorsi per le Scuole materne banditi dallo Stato o da altri Enti » (vedi alle pagine 65-66: Renato Moro - Gli Istituti infantili nel diritto positivo dal 1859 ad oggi - stampato a cura del Centro didattico nazionale per la Scuola materna - Brescia, 1952).

Dello stesso avviso si dichiarano il Cottone e il Cormas nel loro ampio e fondamentale trattato di legislazione sull'istruzione elementare (vedi a pag. 228: Carmelo Cottone - Umberto Cormas - Commentario della legislazione sull'istruzione elementare - Roma, 1954).

Recentissimamente poi, la rivista specializzata « Scuola materna » n. 19 del 10 settembre 1964, nella pagina 153, dedicata alla « Legislazione della scuola materna », così si esprime: « Gli Istituti infantili che hanno il fine di impartire l'educazione e l'istruzione ai bambini di tre, quattro e cinque anni, si possono distinguere in due tipi: — i Giardini d'infanzia annessi agli Istituti magistrali — le Scuole del grado preparatorio o Scuole materne, comprendenti le istituzioni infantili variamente denominate: asili infantili, case dei bambini, giardini froebeliani, giardini d'infanzia eccetera »; e a proposito del titolo di Maestra giardiniera, dopo aver detto che esso, com'è ovvio, abilita prima di tutto all'insegnamento nei Giardini d'infanzia degli Istituti magistrali, aggiunge: « Il diploma vale, evidentemente, anche per partecipare al concorso per le scuole del grado preparatorio ». Poche righe dopo, infine, questo titolo viene elencato fra quelli richiesti al personale insegnante nelle Scuole materne.

Le sopraesposte documentate argomentazioni ci sembrano tali da indurre i colleghi alla rapida ed unanime approvazione del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il diploma di « Maestra giardiniera » conseguito in base agli esami di abilitazione di cui alla Tabella A - Classe VI, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, è titolo valido ai fini dell'insegnamento nelle Scuole materne o del grado preparatorio comunque denominate, istituite dallo Stato o da altri Enti.